

CODICE APPALTI 2/ Per lavori e forniture

Affidamenti diretti sotto i 40 mila euro

DI LILIANA CIRILLO

Il nuovo codice degli appalti riforma, tra i vari interventi, le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia. Nel dlgs n. 163/2006, come è noto, è l'art. 125 a disciplinare la materia, distinguendo, altresì, sulla base degli importi economici, i procedimenti per amministrazione diretta e quelli per cottimo fiduciario. Tutto questo nel nuovo codice, all'esame parlamentare, non è più previsto.

Si introduce, invero, per i soli lavori nel settore dei beni culturali, la previsione dell'affidamento in economia all'art. 148, comma 7, limitatamente alle ipotesi di somma urgenza, laddove ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di 300 mila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario.

Altra eccezione, sempre prevista dal medesimo comma, per gli stessi limiti di importo, riguarda particolari tipi di intervento individuati con i decreti di cui all'articolo 146, comma 4. A un'attenta lettura, peraltro, l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture, è dettagliatamente disciplinato dall'art.



36 del nuovo codice. Si prevede infatti che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si fa salvo, inoltre, il principio di rotazione e la necessità di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si procede mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per affidamenti di importo superiore

a 40.000 e fino alle soglie di rilievo comunitario (per servizi e forniture) ovvero fino a 150.000 euro per lavori, si ritorna alla procedura negoziata, sostanzialmente riprendendo i criteri previsti dall'art. 125 del vigente codice, laddove l'art. 36 prevede la previa consultazione di almeno tre operatori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'abolizione, pertanto, è soltanto apparente.

—© Riproduzione riservata—

